



AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore **2001**

PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

SG61G

**51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili,
minerali, metalli e prodotti chimici per l'indu-
stria.**

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG61G va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività;
- quadro C - Modalità di espletamento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo di imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:

"Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria" – 51.12.0.

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2000.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri, i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'og-

getto sociale, ad esempio perché:

- la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
- donazioni;
 - trasformazioni;
 - scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

- a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utiliz-

- zo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
 - 3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000

Per gli studi di settore antecedentemente in

vigore al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999), il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software

GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore. Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
 - alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.
- Al riguardo si ricorda che, in conformità al

parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali, nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore, che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio di settore risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti de-

vono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato:

- che il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- che i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- che altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
- b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono essere effettuate dal contribuente;
- c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

ATTENZIONE

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoratori a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società. In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa inte-

- ressata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
 - nel **rigo A07**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
 - nel **rigo A08**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
 - nel **rigo A09**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
 - nel **rigo A10**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
 - nel **rigo A11**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
 - nel **rigo A12**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
 - nei **righe da A7 ad A12**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
 - nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righe precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ IMMOBILIARI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti le unità immobiliari che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzate per l'esercizio dell'attività. Le unità da indicare sono quelle esistenti alla data del 31 dicembre 2000. La superficie delle unità immobiliari deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. In particolare, indicare:

- nel **rigo B01**, solo nel caso di uso promiscuo dell'abitazione, il numero complessivo delle unità immobiliari e per ciascuna di esse;
- nei **righe B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi adibiti ad ufficio.

11. QUADRO C – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare la tipologia dell'attività svolta e le modalità di svolgimento della stessa.

In particolare indicare:

- nel **rigo C01**, barrando la relativa casella, se il contribuente esercita promiscuamente attività di agente con commercio e/o concessione;

Tipologia aziende

- nei **righe da C02 a C08**, per ciascuna delle tipologie individuate, il volume delle provvigioni realizzato;

Tipologia clientela

- nei **righe da C09 a C15**, per ciascuna delle tipologie individuate, la percentuale dei clienti rappresentati, rispetto al totale dei clienti stessi. Al riguardo si precisa che nell'ambito dei consumatori privati (rigo C15) vanno compresi anche gli agricoltori.

Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100.

Altri dati

- nel **rigo C16**,
- uno dei codici riportati nella tabella "A", se l'attività è esercitata all'interno di una sola delle seguenti regioni:

TABELLA A	
Codice	Regioni
01	Piemonte
02	Valle D'Aosta
03	Lombardia
04	Trentino Alto Adige
05	Veneto
06	Friuli Venezia Giulia
07	Liguria
08	Emilia Romagna
09	Toscana
10	Umbria
11	Marche
12	Lazio
13	Campania
14	Abruzzo
15	Molise
16	Puglia
17	Basilicata
18	Calabria
19	Sicilia
20	Sardegna

- uno dei codici riportati nella tabella "B", se l'attività è esercitata in più regioni comprese all'interno di una sola delle seguenti macroaree:

TABELLA B	
Codice	Macroaree
21	Nord Ovest (Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria)
22	Nord Est (Veneto, Trentino A. A., Friuli V. G., Emilia R.)
23	Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio)
24	Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

- il codice 25, qualora l'attività venga esercitata in più regioni comprese all'interno di più macroaree;
- il codice 26, qualora l'attività venga esercitata anche al di fuori del territorio nazionale.
- nel **rigo C17**, l'anno d'inizio dell'attività di intermediario. In base a tale indicazione il software GE.RI.CO. applica una percentuale di riduzione del ricavo finale per i primi 5 anni di esercizio dell'attività di intermediario tenuto conto di quanto indicato nella seguente tabella.

Anni di esercizio dell'attività di intermediario	Percentuale di abbattimento del ricavo finale
1	15%
2	12%
3	9%
4	6%
5	4%

Gli anni di esercizio dell'attività di intermediario si calcolano come differenza tra l'anno d'imposta di applicazione dello studio e l'anno di inizio attività.

Ad esempio, nell'anno d'imposta 2000, per un intermediario che abbia iniziato l'attività nel 1998 gli anni di esercizio dell'attività sono pari a 2 (2000 – 1998=2).

12. QUADRO D –ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nei righe che seguono indicare:

- nel **rigo D01**, consultando la tabella allegata, il codice corrispondente al settore merceologico prevalente nell'esercizio dell'attività, in relazione all'ammontare complessivo delle vendite;
- nei **righi D02, D03, D04**, consultando la tabella allegata, gli eventuali ulteriori codici corrispondenti ad altri settori merceologici oggetto dell'attività;
- nel **rigo D05**, il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);
- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);

2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle im-

prese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio. Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente detraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'at-

tività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientra-

no, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;

- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per

- la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggravi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovisivi magnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggravi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle va-

riazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:

- operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
 - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72.
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
 - nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
 - nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
 - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggiatori, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni

devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.
- nel **rigo X03**, il valore complessivo dei veicoli utilizzati nell'attività d'impresa;
- nel **rigo X04**, il valore di cui al rigo X03, determinato tenuto conto della riduzione pari al 20% del costo fiscalmente riconosciuto del veicolo utilizzato nell'attività di impresa (pari all'80% del costo originario fino ad un massimo di 50 milioni di lire). Il costo fiscalmente riconosciuto va calcolato tenendo conto delle disposizioni dell'art. 121 bis del TUIR;
- nel **rigo X05**, barrando la relativa casella, se il collaboratore familiare o il coniuge svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa, che non assume rilievo ai fini della promozione delle vendite effettuata dall'intermediario. Nel determinare il numero dei "collaboratori familiari e coniuge dell'azienda coniugale" da indicare al campo A07 del quadro "personale addetto all'attività" dell'applicazione GE.RI.CO., va considerato anche il collaboratore o il coniuge che svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa;
- nel **rigo X06**, l'ammontare totale delle spese sostenute per l'acquisto di carburanti e lubrificanti impiegati nell'esercizio dell'attività;
- nel **rigo X07**, l'ammontare delle spese di cui al rigo X06, utilizzato ai fini del calcolo del ricavo finale. Al riguardo si precisa che il valore da indicare va determinato applicando al totale delle stesse una riduzione pari al 10%.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori “temporanei”), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall’impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello “Personale addetto all’attività”, è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi da Z02 a Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei rigi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori “temporanei”), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall’impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali rigi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello “Personale addetto all’attività”, è stato richiesto il numero delle giornate retribuite

distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;

- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori “temporanei”), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall’impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall’impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori “temporanei”), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall’impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori “temporanei”), nel primo campo, le spese complessiva-

mente addebitate dall’impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;

- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all’impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all’impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

- nel **rigo Z13**, l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l’attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all’attività svolta dall’impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l’ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell’anno 2000, hanno prestato la loro attività per l’impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000;
- nei **rigi Z15 e Z16**, barrando la casella corrispondente, se si esercita l’attività di intermedio con deposito o intermedio di consorzi agrari.

TABELLA 1 - Apprendisti

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\text{TriTot} - \text{Tri1})}{\text{TriTot}} + \frac{(\text{TriTot} - \text{Tri12})}{\text{TriTot}} / 2$$

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2000	0	0	30,0%
01/10/2000	0	1	27,5%
01/06/2000	0	2	25,0%
01/04/2000	0	3	22,5%
01/01/2000	0	4	20,0%
01/10/1999	1	5	15,0%
01/06/1999	2	6	10,0%
01/04/1999	3	6	7,5%
01/01/1999	4	6	5,0%
01/10/1998	5	6	2,5%

Settori merceologici

- 001 Abbigliamento, uomo, donna e bambini
- 002 Abbigliamento per neonato, gestante
- 003 Abbigliamento in pelle
- 004 Abbigliamento sportivo
- 005 Abbigliamento intimo
- 006 Abiti da lavoro
- 007 Costumi da bagno
- 008 Camiceria
- 009 Maglieria uomo, donna e bambino
- 010 Calzetteria
- 011 Guanti - Cappelli
- 012 Cravatte - Foulards - Sciarpe
- 013 Articoli vari per merceria

Agricoltura - Giardinaggio - Zootecnica

- 014 Alimenti zootecnici - Additivi
- 015 Antiparassitari
- 016 Fertilizzanti
- 017 Bulbi - Piante e fiori
- 018 Impianti per irrigazione
- 019 Macchine agricole
- 020 Utensileria
- 021 Accessori
- 022 Prodotti per il giardinaggio

Alimentari

- 023 Alimenti dietetici e integrali
- 024 Alimenti liofilizzati
- 025 Alimenti per l'infanzia
- 026 Alimenti surgelati - preparati
- 027 Alimenti con olio, con aceto o in salamoia
- 028 Carni fresche, surgelate, congelate, conservate
- 029 Pesce fresco, surgelato, congelato, conservato
- 030 Carni stagionate e insaccate
- 031 Paste alimentari - Riso - Farine
- 032 Legumi secchi e conservati
- 033 Cereali secchi e conservati
- 034 Frutta fresca, secca e conservata - Ortaggi
- 035 Conserve alimentari
- 036 Olii alimentari
- 037 Aceto
- 038 Estratti alimentari
- 039 Dati per brodo e gelatine
- 040 Funghi e tartufi
- 041 Aromi - Essenze e spezie
- 042 Caffè - The e prodotti per infusione
- 043 Latte e derivati
- 044 Formaggi
- 045 Uova
- 046 Prodotti da forno (non dolci)

Arredamento e Mobili

- 047 Mobili in genere
- 048 Mobili imbottiti
- 049 Mobili per esterno
- 050 Mobili e accessori per il bagno
- 051 Mobili e complementi in giunco - Vimini - Rattan
- 052 Mobili per alberghi, ristoranti, bar, negozi
- 053 Mobili per l'industria, ospedali, scuole, comunità
- 054 Mobili e complementi in vetro e cristallo - Specchi - Cornici
- 055 Materassi - Cuscini - Reti
- 056 Accessori

Articoli Diversi

- 057 Articoli in paglia
- 058 Articoli da regalo
- 059 Articoli promozionali

- 060 Articoli per fumatori
- 061 Articoli in metallo e legno per la casa
- 062 Coltelleria - Posaterie - Attrezzi per la cucina
- 063 Pentole
- 064 Bomboniere
- 065 Fiori e piante artificiali

Attrezzature e forniture per

- 066 Alberghi
- 067 Ristoranti
- 068 Bar - Caffè
- 069 Negozi
- 070 Scuole - Comunità
- 071 Ospedali
- 072 Uffici

Bevande

- 073 Acque gassate e minerali
- 074 Aperitivi - Vini aromatizzati
- 075 Bevande analcoliche
- 076 Bevande superalcoliche
- 077 Vini
- 078 Birra
- 079 Sciroppi - Succhi

Carta - Cancelleria - Libri

- 080 Carta per stampa, scrittura, disegno
- 081 Carte da parati
- 082 Carte da imballo
- 083 Carte chimiche
- 084 Cartone
- 085 Nastri adesivi autoadesivi
- 086 Articoli vari di cartotecnica
- 087 Articoli vari usa e getta
- 088 Articoli vari di cancelleria per scuole, per uffici
- 089 Strumenti per scrivere
- 090 Articoli ed attrezzature per il disegno
- 091 Agende - Calendari - Posters - Cartoline - Cartoncini
- 092 Accessori
- 093 Scatole
- 094 Buste
- 095 Libri

Cuoio - Calzature - Ombrelli - Pelletteria - Pellicceria

- 096 Borse
- 097 Calzature
- 098 Cuoio e pelli conciate
- 099 Pelletteria
- 100 Pellicceria
- 101 Valigeria
- 102 Ombrelli
- 103 Accessori

Edilizia

- 104 Attrezzature varie
- 105 Bruciatori - Caldaie
- 106 Cementi e materiali diversi
- 107 Prefabbricati
- 108 Ferro e travi metalliche
- 109 Legname
- 110 Impianti antincendio
- 111 Impianti di condizionamento
- 112 Impianti di riscaldamento
- 113 Impianti igienico-sanitari
- 114 Impianti elettrici
- 115 Marmi - Graniti
- 116 Pavimenti in linoleum, gomma, legno, moquette
- 117 Mattoni e tegole
- 118 Piscine
- 119 Rivestimenti
- 120 Cristalli e vetri
- 121 Serramenti e porte

- 122 Controsoffitti
- 123 Dispositivi di allarme
- 124 Prodotti laterizi ed articoli di terracotta
- 125 Materiali isolanti
- 126 Materiali per idraulica
- 127 Ascensori - Scale mobili
- 128 Macchine ed accessori vari

Elettrotecnica ed elettronica

- 129 Generatori - Convertitori
- 130 Motori elettrici - Trasformatori
- 131 Accumulatori - Pile
- 132 Materiali per impianti elettrici
- 133 Apparecchi elettrotermici
- 134 Forni elettrici industriali
- 135 Lampade ed apparecchi per illuminazione
- 136 Apparecchi di comunicazione
- 137 Radio - TV - TVCC - Videoregistratori - Telecamere
- 138 Elettrodomestici
- 139 Macchine da scrivere - Calcolatrici
- 140 Computer e materiali EDP
- 141 Fotocopiatrici - Telefax
- 142 Dischi - Nastri magnetici
- 143 Registratori di cassa
- 144 Accessori
- 145 Bilance
- 146 Antifurti - Controllo accessi
- 147 Elettronica in genere

Ferramenta

- 148 Ferramenta e piccola utensileria
- 149 Serrature
- 150 Lucchetti - Catene
- 151 Coltelleria - Forbici ecc.
- 152 Minuteria metallica e affini
- 153 Utensili vari
- 154 Accessori
- 155 Fai da te

Finanziari - Assicurativi

- 156 Assicurativi
- 157 Raccolta di risparmio privato
- 158 Erogazione di mezzi di finanziamento

Foto ottica

- 159 Apparecchi per ottica - Oftalmia e optometria
- 160 Lenti - Occhiali - Binocoli - Cannocchiali
- 161 Macchine fotodinamografiche
- 162 Pellicole fotografiche
- 163 Strumenti per astronomia
- 164 Accessori
- 165 Astucci - Custodia

Giocattoli - Articoli per bambini

- 166 Giocattoli
- 167 Modellismo
- 168 Articoli didattici
- 169 Articoli veri per bambini
- 170 Accessori

Legno e Bricolage

- 171 Legname da costruzione
- 172 Legno - Compenso - Tranciato - Laminato - ecc.
- 173 Carpenteria e falegnameria
- 174 Imballaggio
- 175 Articoli vari per l'industria della calzatura
- 176 Articoli vari per fumatori
- 177 Fai da te
- 178 Accessori

Macchine e attrezzature per l'industria

- 179 Macchine per l'industria meccanica

180 Macchine per l'industria tessile
181 Macchine per l'industria alimentare
182 Macchine per l'industria enologica
183 Macchine per lavorazione carta e cartone
184 Macchine per lavorazione maglieria e calzetteria
185 Macchine per lavorazione pelli, cuoio, pellicceria
186 Macchine per lavorazione legno
187 Macchine per lavorazione marmo, granito
188 Macchine per lavorazione gomma e plastica
189 Macchine per lavorazione vetro e cristallo
190 Macchine per calzaturificio
191 Macchine per panificazione e pasticceria
192 Macchine per gelati
193 Macchine da cucire e loro accessori
194 Macchine da stampa
195 Macchine da imballo
196 Impianti per lavanderie e stirerie
197 Impianti per magazzino
198 Impianti frigoriferi
199 Impianti di trasporto industriali
200 Forni
201 Affrancatrici
202 Cellofanatrici
203 Motori
204 Carrelli elevatori
205 Apparecchi di misura e controllo
206 Presse, pompe e compressori
207 Strumenti di precisione
208 Utensili
209 Accessori

Materie plastiche e Gomma

210 Pneumatici
211 Cinghie e nastri
212 Lastre - Laminati - Film
213 Tubi e profilati
214 Manufatti
215 Materie prime e semilavorate
216 Nastri adesivi
217 Buste - Shopper ecc.
218 Ondulati plastici
219 Resine espanse
220 Accessori
221 Oggettistica varia
222 Contenitori

Metallurgia - Siderurgia

223 Prodotti siderurgici
224 Prodotti metallurgici
225 Metalli e leghe non ferrose
226 Lamiere
227 Rubinetterie ed accessori vari per tubazioni
228 Fili - Corde - Reti metalliche
229 Materie prime e minerali
230 Accessori

Mezzi di trasporto

231 Autoveicoli
232 Autoveicoli industriali e rimorchi
233 Biciclette
234 Ciclomotori - motociclette
235 Accessori
236 Imbarcazioni a vela e motore
237 Accessori per imbarcazioni a vela e motore
238 Motori
239 Roulottes - Campers ed accessori
240 Batterie
241 Ricambi elettrici

242 Ricambi meccanici
243 Ricambi carrozzerie
244 Attrezzature e forniture per garage
245 Autoradio

Oreficeria - Argenteria - Orologeria

246 Orologi da polso
247 Orologi per arredamento
248 Pietre preziose - Perle
249 Gioielli
250 Argenteria
251 Accessori
252 Astucci

Porcellana - Ceramica - Vetro

253 Per uso casalingo
254 Per uso elettrico
255 Per arredamento
256 Articoli di vetro per laboratori
257 Articoli di vetro per uso alimentare, farmac. e profum.
258 Vetri, piatti, vetrate
259 Contenitori
260 Accessori

Prodotti chimici

261 Prodotti chimici
262 Gas compressi e liquefatti
263 Anticrittogamici - Insetticidi - Prodotti protettivi
264 Olii essenziali balsamici e oleoresina
265 Coloranti - Vernici e smalti
266 Inchiostri
267 Detersivi - Candeggianti - Combustibili
268 Cere - Candele
269 Colle e sigillanti
270 Olii industriali
271 Materie plastiche
272 Disincrostanti

Prodotti farmaceutici - Erboristeria

273 Specialità farmaceutiche e prodotti da banco
274 Prodotti diagnostici
275 Prodotti veterinari
276 Prodotti per erboristeria
277 Prodotti omeopatici
278 Apparecchi fisioelettromedicali
279 Articoli per medici, dentisti, veterinari
280 Articoli sanitari
281 Accessori

Prodotti dolciari

282 Prodotti da forno
283 Estratti per dolci, budini, creme
284 Cioccolato - Caramelle ecc.
285 Gelati e preparati per
286 Prodotti per pasticceria
287 Dolciumi in genere
288 Prodotti dolci surgelati
289 Pasticceria

Profumeria

290 Articoli vari
291 Biglietteria
292 Cosmesi
293 Prodotti di bellezza e igienici
294 Profumi
295 Accessori

Pubblicità

296 Editoriale
297 Radio TV
298 Cinema
299 Esterna
300 Fiere e mostre
301 Oggettistica

Sport e tempo libero

302 Abbigliamento
303 Caccia e pesca
304 Campeggio
305 Nautica
306 Sci e sport invernali
307 Sport vari
308 Accessori

Tessili

309 Biancheria
310 Biancheria per la casa
311 Biancheria per alberghi, comunità, ecc.
312 Coperte - Trapunte - Piumini
313 Fibre tessili e filati
314 Tappeti - Arazzi - Moquettes
315 Tendaggi
316 Tessuti in genere
317 Tessuti per l'arredamento
318 Tessuti plastici - Cuoio artificiale
319 Accessori

Varie

320 Distributori automatici
321 Mobili antichi e antichità
322 Articoli ed arredi sacri
323 Impianti trattamento acque
324 Gruppo elettrogeni e motori diesel
325 Strumenti per controllo dei processi industriali
326 Strumenti di laboratorio
327 Strumenti musicali
328 Mobili per ufficio
329 Articoli per cerimonia
330 Prodotti per tabaccheria
331 Combustibili e oli
332 Consulenza e servizi professionali
333 Informazioni commerciali
334 Servizi di sicurezza aziendale (L. 626)
335 Servizi di certificazione aziendale
336 Impianti generici
337 Apparecchi ed accessori DVD
338 Strumenti medici diagnostici

Settore ambientale

339 Servizi di smaltimento e riciclaggio di rifiuti
340 Trattamento residui di lavorazione
341 Prodotti ecologici
342 Prodotti per imballaggio

Hardware, Software, Office automation

343 Hardware
344 Software
345 Servizi internet
346 Servizi vari
347 Accessori hardware e software

Telecomunicazioni

348 Apparecchiature
349 Fornitura di servizi
350 Accessori

Fiori e piante

351 Naturali
352 Accessori

Musica

353 Spartiti
354 Accessori
355 Spettacoli
356 Dischi, nastri magnetici, CD

Attività e prodotti vari

999 Attività e prodotti non precedentemente classificati

pagina 1

QUADRO C
Modalità di
espletamento
dell'attività

C01 Esercizio promiscuo di attività di agente con commercio e/o concessione		Barrare la casella	
Tipologia aziende		Volume delle provvigioni	
C02	Grande industria	.000	
C03	Media industria	.000	
C04	Piccola industria	.000	
C05	Artigiani	.000	
C06	Grossisti	.000	
C07	Agenti di commercio	.000	
C08	Servizi	.000	
Tipologia clientela		Percentuale sui ricavi	
C09	Industria	%	
C10	Commercio all'ingrosso	%	
C11	Iperdistribuzione	%	
C12	Media e grande distribuzione	%	
C13	Commercio al dettaglio	%	
C14	Enti pubblici	%	
C15	Consumatori privati	%	
		TOT = 100%	
Altri dati			
C16	Area di esercizio dell'attività (vedere codici delle tabelle allegate alle istruzioni)		Codice
C17	Anno di inizio dell'attività		
D01	Settore merceologico prevalente (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D02	Altri settori - a) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D03	Altri settori - b) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D04	Altri settori - c) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D05	Giorni di partecipazione a fiere e mostre		Numero

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

QUADRO F

Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR di cui per prezzo corrisposto ai fornitori	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso		.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000	
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000	
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000	
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000	
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfetariamente)	.000	

QUADRO X

Altre informazioni
rilevanti ai fini
dell'applicazione
degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000	
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000	
X03	Ammontare complessivo del valore degli autoveicoli	.000	
X04	Ammontare del valore di cui al rigo X03 utilizzato ai fini del calcolo	.000	
X05	Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria		Barrare la casella
X06	Ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti	.000	
X07	Ammontare del valore di cui al rigo X06 utilizzato ai fini del calcolo	.000	

QUADRO Z

Dati complementari

Lavoro interinale/distacco		Numero giornate Lavoratori interinali	Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			
Z10	Spese (lavoro interinale)	.000	di cui oneri retributivi e contributivi	.000
Personale utilizzato dall'impresa distaccataria				
Z11	Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria			.000
Personale distaccato presso altre imprese				
Z12	Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria			.000
Altri dati				
Z13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività			.000
Z14	Spese per i collaboratori coordinati e continuativi			.000
Z15	Intermediari con deposito			barrare la casella
Z16	Intermediari di consorzi agrari			barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma